

Roma, 23 ottobre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_39

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Tasse, istituire il trust non basta**

L'imposta proporzionale applicata a successioni e donazioni richiede il trasferimento effettivo di ricchezza e arricchimento stabile del beneficiario. L'imposta di donazione (o successione) si applica, infatti, all'attribuzione finale al beneficiario. Il passaggio al trustee è, quindi, neutro, poiché egli gestisce i beni in funzione delle finalità previste dall'atto istitutivo del trust. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza dello scorso 12 ottobre n. 26643, secondo cui la mera istituzione del vincolo e il conferimento dei beni al trustee non integrano, di regola, un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il prelievo proporzionale presuppone la generazione di un arricchimento effettivo, stabile e gratuito del beneficiario. La decisione si colloca nel solco dell'indirizzo di legittimità formatosi prima della codificazione dell'art. 4-bis del Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e ne anticipa, sul piano sostanziale, la regola generale della tassazione “in uscita”. La pronuncia contiene anche un secondo chiarimento di indubbia portata, ove si dispone che l'esenzione prevista dall'art. 19 L. n. 74/1987 per gli atti relativi alla separazione o al divorzio non si estende automaticamente a ogni conferimento inserito nel medesimo contesto negoziale, essendo limitata agli atti esclusivamente connessi funzionalmente alla regolazione della crisi coniugale. La fattispecie giudiziale. Padre e due figli istituivano un trust, in attuazione di accordi di divorzio, tra il padre e la coniuge. Nel patrimonio segregato erano confluiti, mediante distinti apporti, partecipazioni societarie, immobili e denaro. L'ex coniuge era beneficiaria dei beni conferiti dal padre, mentre i discendenti futuri erano indicati quali beneficiari dei conferimenti effettuati dai due figli. Il conferimento dei figli era dettato dal voler assicurare anche alla seconda generazione un futuro stabile. L'Agenzia delle entrate notificava l'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e successione al trust, al trustee e ai disponenti ritenendo esenti soltanto gli atti riconducibili al conferimento del padre, direttamente collegati agli accordi di divorzio. Di contro, assoggettavano a imposizione proporzionale gli apporti dei figli, considerati autonomi e destinati ai futuri discendenti. I ricorrenti risultavano soccombenti in primo e secondo grado e proponevano ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il primo relativo alla violazione dell'art. 19 L. n. 74/1987, per cui l'esenzione doveva estendersi a tutti i conferimenti nel trust; il secondo relativo alla violazione dell'art. 2, co. 47 dl 262/2006 convertito in legge n. 286/2006, per cui non dovevano applicarsi le imposte di donazione proporzionali sui conferimenti, in virtù



dell'assenza del materiale arricchimento dei beneficiari all'atto di dotazione del trust. La Cassazione ha respinto il primo motivo, poiché gli apporti eseguiti nel trust per cui era stata richiesta l'esenzione dovevano essere letti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999 e della successiva evoluzione giurisprudenziale, volti a tutelare la negoziazione globale con cui i coniugi definiscono in modo stabile i rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi. Nonostante ciò, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente che l'atto sia collocato nell'ambito del divorzio, esso deve costituire un atto esecutivo o funzionalmente collegato alla sistemazione dei rapporti tra i coniugi o, secondo i casi, in favore dei figli. I conferimenti dei germani, aventi a oggetto beni propri e destinati a futuri discendenti, non presentavano quel nesso diretto e, pertanto, non potevano beneficiare dell'esenzione. È stato, invece, accolto il secondo motivo, relativo all'imposta sulle donazioni. Per la Suprema Corte, il trust non aveva prodotto, al momento dell'istituzione e della dotazione, un'attribuzione patrimoniale definitiva ai beneficiari. I trustee avevano acquistato la titolarità formale dei beni nell'ambito di un patrimonio segregato e destinato, senza conseguire un arricchimento proprio; anche i beneficiari non avevano ancora ricevuto il trasferimento finale. L'atto di dotazione era, quindi, fiscalmente neutro ai fini dell'imposta proporzionale, restando applicabile la sola imposta fissa di registro secondo la qualificazione richiamata dalla pronuncia. La giurisprudenza a sostegno della decisione. Il nucleo motivazionale dell'ordinanza si fonda su una linea interpretativa ormai consolidata. La Cassazione richiama, tra le altre, le pronunce n. 21614/2016, n. 16699/2019, n. 19167/2019, n. 8082/2020 e n. 29507/2020 ove è stato stabilito che il principio comune è che la costituzione del vincolo di destinazione previsto dall'art. 2, comma 47, del dl n. 262/2006 non costituisce un autonomo presupposto d'imposta, distinto da quello dell'imposta di successione e donazione. Il parametro cui ancorarsi rimane l'art. 53 della Costituzione, che impone di correlarsi ad un indice effettivo di capacità contributiva. Nel trust, il passaggio dal settlor (ossia il disponente) al trustee (ossia il fiduciario) è normalmente strumentale alla segregazione e all'amministrazione dei beni, non determinandosi con ciò né un arricchimento definitivo del trustee, né l'acquisto attuale della ricchezza da parte del beneficiario; salvo che non sia espressamente previsto il contrario nell'atto istitutivo. L'imposta proporzionale può dunque trovare applicazione solo e soltanto quando il bene o il diritto sia attribuito in via stabile al beneficiario, a compimento dell'operazione. Giova ricordare che la stessa impostazione è stata recepita dalla prassi dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E del 2022, ove è stato escluso che la costituzione del vincolo costituisse, da sola, presupposto impositivo, richiedendo un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. La nuova tassazione "in entrata" dell'art. 4-bis Tusc. La pronuncia deve essere letta insieme alla riforma introdotta dal dlgs n. 139/2024, applicabile dal 1° gennaio 2025, che ha inserito nel Tusc l'art. 4-bis, rubricato "Trust e altri vincoli di destinazione". La norma recepisce la tassazione in uscita come regola generale, ossia ove trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano quando determinano un arricchimento gratuito e definitivo dei beneficiari e l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a loro favore. Il legislatore ha però affiancato a questa regola una facoltà di tassazione anticipata. Difatti, il disponente può optare per il pagamento dell'imposta in occasione di ciascun conferimento; nei trust testamentari, l'opzione spetta al trustee e può essere esercitata anche all'apertura della successione. In tale ambito, ancorché non si sia verificato il materiale arricchimento in capo al beneficiario, è data la possibilità di anticipare volontariamente il versamento; scelta che, alla luce dei vantaggi fiscali che l'imposta di donazione e successione prevedono, per certi versi può generare enormi benefici. Invero, l'opzione produce effetti sostanziali, poiché le aliquote e le franchigie sono determinate in base al rapporto tra disponente e beneficiario e al valore dei beni al momento del conferimento. Se la categoria dei beneficiari non è determinabile, invece, l'imposta si applica con l'aliquota più elevata e senza



franchigie. Una volta versata l'imposta, questa non è rimborsabile. I successivi trasferimenti a favore di beneficiari appartenenti alla medesima categoria per la quale il tributo è già stato assolto non saranno nuovamente tassati. Ne consegue, dunque, che la tassazione opzionale cristallizza la scelta al momento in cui i beni sono conferiti, a nulla rilevando gli atti successivi; chiara è quindi la matrice di pura pianificazione fiscale. In assenza di opzione, resta centrale l'attribuzione finale stabile al beneficiario. In presenza di opzione, il disponente accetta invece di anticipare il prelievo, anche se la struttura del trust dovesse evolvere diversamente da quanto inizialmente previsto, poiché l'imposta già pagata non viene restituita. Considerazioni che, ovviamente, devono essere valutate caso per caso, non essendo possibile affermare quale sia il regime migliore. Lo sarà quello che seguirà l'analisi delle disponibilità del settlor, della composizione dei beni conferiti nel trust e delle finalità per cui lo strumento è stato istituito. In conclusione, l'ordinanza oggetto di commento conferma che la segregazione patrimoniale non equivale, di per sé, a liberalità imponibile. Il momento fiscalmente rilevante è quello in cui la ricchezza esce dalla funzione strumentale del trust e si stabilizza nel patrimonio del beneficiario. Ne è conferma il nuovo art. 4-bis Tusc che conserva questa regola come disciplina ordinaria, ma consente al disponente, o al trustee testamentario, di scegliere la tassazione anticipata in entrata.

Fonte: Alessandro Lattanzi, Italia Oggi, Fisco del 19 ottobre 2026

➤ **Antiriciclaggio, l'Ue firma il protocollo sulle crypto**

Anche le crypto-attività entrano nella convenzione del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio. Con la decisione 2026/2356 del 13 ottobre, pubblicata ieri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio Ue ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Il protocollo, adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2026, è stato aperto alla firma il 14 ottobre. Il testo introduce le definizioni di attività virtuali e di prestatori di servizi per le attività virtuali. Rafforza poi i poteri delle Unità di informazione finanziaria, che potranno sospendere le operazioni sospette, e la cooperazione tra le stesse unità. Gli Stati aderenti dovranno inoltre istituire un meccanismo centralizzato automatico, o un sistema analogo, con le informazioni su conti bancari, conti di pagamento, conti titoli, cassette di sicurezza e conti di attività virtuali. Secondo il Consiglio, il protocollo "presenta le potenzialità di rafforzare considerevolmente i quadri dell'antiriciclaggio" e la cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri partner internazionali che potrebbero aderirvi. Per l'Unione l'impatto sarà limitato, perché le nuove regole "si sovrappongono in larga misura a norme comuni adottate a livello di Unione, dalle quali traggono ispirazione". Il riferimento è in particolare alla sesta direttiva antiriciclaggio (2024/1640), alla direttiva 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni e al regolamento 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. La Commissione ha partecipato ai negoziati a nome dell'Unione, sulla base del mandato ricevuto con la decisione 2024/1764, proprio per garantire la coerenza del protocollo con il diritto Ue. Con una seconda decisione, la 2026/2355, pubblicata nella stessa Gazzetta, il Consiglio ha autorizzato la firma del protocollo anche per la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia.

Fonte: Italia Oggi del 22 ottobre 2026



➤ **Archivio rapporti, dati mensili**

Aggiornamento mensile (invece che annuale come accade ora) della sezione contabile dell'archivio dei rapporti finanziari per venire incontro alle richieste della Guardia di finanza che punta sulla tempestività dei flussi informativi in funzione anti-evasione e auspica una trasmissione di dati più costante. E largo all'intelligenza artificiale per prevenire le frodi, promuovere l'adempimento spontaneo e semplificare i rapporti tra Fisco e contribuente. Ma prima di essere rese operative, le soluzioni di IA dovranno essere testate in ambiente protetto, realizzando quella che in ambito informatico va sotto il nome di "sandbox", ossia un test chiuso per mettere alla prova l'IA, a cui parteciperanno il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie fiscali e agli altri soggetti istituzionali competenti, con il supporto tecnologico di Sogei e il coinvolgimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Garante per la protezione dei dati personali. E' quanto i deputati e i senatori della commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria hanno messo nero su bianco nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva avviata in materia di sicurezza, tutela e regolamentazione della riservatezza dei dati dei contribuenti e strumenti di contrasto all'evasione fiscale. Il documento è stato discusso ieri in commissione e verrà votato la prossima settimana con l'aggiunta di questa proposta concreta a cui ha lavorato il vicepresidente della commissione Giulio Centemero (Lega). Il nodo della tempestività dei dati. Accogliendo le richieste espresse in audizione dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Andrea De Gennaro, la commissione parlamentare ha puntato l'attenzione sulla tempestiva disponibilità delle informazioni sui rapporti finanziari, presupposto essenziale per prevenire l'evasione fiscale, le frodi tributarie, il riciclaggio e le diverse forme di criminalità economico-finanziaria. Per la Gdf un intervento è necessario perché se è vero che l'Archivio dei rapporti finanziari, istituito nell'ambito dell'anagrafe tributaria, raccoglie già informazioni sull'esistenza e la titolarità dei rapporti, è altrettanto vero che l'attuale alimentazione su base annuale non basta e andrebbe sostituita con una trasmissione mensile. Una richiesta condivisa dalla Commissione parlamentare di vigilanza secondo cui "un aggiornamento con periodicità più ravvicinata consentirebbe di disporre di una rappresentazione maggiormente aderente alla situazione finanziaria corrente dei contribuenti, riducendo lo scarto temporale tra il compimento delle operazioni e la loro conoscibilità da parte delle amministrazioni". IA da sperimentare in ambiente protetto La Commissione chiede che, prima di essere implementate, le soluzioni di IA vengano sperimentate "secondo criteri di privacy, sicurezza, minimizzazione dei dati, trasparenza, tracciabilità, verificabilità e supervisione umana". Dovranno quindi essere sperimentate tecnologie in grado di valorizzare il patrimonio informativo pubblico con livelli più elevati di tutela della riservatezza, utilizzando tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione avanzata, dati sintetici e strumenti che consentano di migliorare la spiegabilità e la verificabilità dei sistemi algoritmici utilizzati dall'amministrazione. Solo le soluzioni che abbiano dimostrato, all'interno della sandbox, adeguati livelli di efficacia, sicurezza e tutela dei diritti potrebbero successivamente essere estese ai processi ordinari dell'amministrazione finanziaria, secondo modalità proporzionate e progressivamente verificabili. "L'obiettivo", conclude il documento, "deve essere quello di passare da un modello nel quale l'innovazione tecnologica viene prevalentemente valutata ex post a un modello nel quale essa possa essere sperimentata, verificata e resa conforme ex ante, facendo della tutela dei diritti non un limite all'innovazione, ma una condizione per accelerarne un utilizzo responsabile nell'interesse pubblico". «La relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria contiene una proposta importante sulla quale ho lavorato particolarmente: sperimentare l'intelligenza artificiale in ambito fiscale attraverso una sandbox regolamentare, in coordinamento



con lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA disciplinato dal decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026", ha commentato Centemero. "Dopo l'esperienza della sandbox FinTech e Insur-Tech, che ha fatto scuola, possiamo estendere questo modello anche all'amministrazione fiscale, valorizzando gli strumenti normativi già disponibili senza duplicare strutture e procedure. L'obiettivo non è soltanto rendere più efficace il contrasto all'evasione e alle frodi, ma soprattutto semplificare gli adempimenti, favorire l'adempimento spontaneo e migliorare concretamente il rapporto tra fisco e contribuente". "La sperimentazione fiscale", prosegue il deputato della Lega, "potrebbe diventare uno dei primi casi d'uso della nuova sandbox nazionale per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione".

Fonte: Di Francesco Cerisano, Italia Oggi, Imposte e tasse del 22 ottobre 2026

➤ **Esenzione sui titoli solo con rappresentante in Italia**

La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (InFr(2026)4015) per il mancato allineamento della propria legislazione sul trattamento fiscale degli interessi e di altri proventi derivanti da obbligazioni italiane alle norme sulla libera prestazione dei servizi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 ottobre). In base alla legislazione fiscale italiana, gli interessi e gli altri redditi derivanti da obbligazioni soggette al regime del Dlgs 239 del 1996 (fra le quali vi sono quelle emesse da società quotate, i titoli pubblici, le obbligazioni private quotate e i cosiddetti minibond riservati ad investitori professionali) sono generalmente soggetti a un'imposta sostitutiva prelevata dall'intermediario finanziario italiano presso il quale i titoli sono depositati dall'investitore o sub depositati dalla banca estera dello stesso. In mancanza di deposito, l'imposta sostitutiva è operata dall'intermediario che interviene nella riscossione degli interessi o, in ultima istanza, dall'emittente. L'imposta non si applica nei confronti dei cosiddetti «soggetti lordisti» residenti (essenzialmente, le società commerciali residenti, fondi comuni e fondi pensioni). Inoltre, sono esenti dall'imposta sostitutiva gli interessi percepiti dai non residenti che presentino le caratteristiche all'articolo 6 del Dlgs 239 del 1996. Ossia: i soggetti dotati di soggettività tributaria in un Paese white list; gli investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list; gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; le Banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. L'esenzione nei confronti dei non residenti spetta a condizione che il titolo sia depositato direttamente presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente o presso enti o società non residenti che intrattengano, in entrambi i casi, rapporti diretti in via telematica con l'agenzia delle Entrate (cosiddette «banche di secondo livello»). Il collegamento telematico è necessario per trasmettere periodicamente all'Agenzia i dati dei soggetti che hanno fruito di esenzione. Il deposito può essere anche indiretto, quando l'investitore deposita il titolo presso una banca non residente di primo livello che lo sub-deposita presso la banca di secondo livello. Un non residente che abbia diritto all'esenzione può, quindi, depositare i propri titoli presso una banca estera che, a sua volta, può dotarsi del collegamento telematico con l'Agenzia o sub-depositare il titolo presso un altro intermediario italiano o estero dotato di collegamento telematico (circolare ministeriale 243 del 1998; e più di recente, la risoluzione 5/E del 2019 e la risposta 75 del 2025 che hanno confermato la possibilità da parte degli intermediari non residenti di agire da sostituto d'imposta in relazione agli altri redditi di natura finanziaria: capital gain, proventi dei fondi comuni,



dividendi). Sotto questo aspetto gli intermediari non residenti non subiscono alcuna discriminazione rispetto a quelli italiani. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia in un altro caso in cui l'Italia impone a operatori esteri di agire, in determinate circostanze, come sostituti (C-83/2021, Airbnb contro agenzia delle Entrate). L'unica discriminazione pare consistere nel fatto che gli intermediari non residenti, che intendano intrattenere il collegamento telematico con le Entrate per assicurare ai clienti non residenti la fruizione dell'esenzione, devono dotarsi obbligatoriamente di un rappresentante fiscale in Italia (articolo 9, Dlgs 461/1997). Anche per altri redditi di natura finanziaria, peraltro, è a volte necessario che l'intermediario estero si avvalga di un rappresentante in Italia. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-267/09 e C-83/21), questa imposizione è in contrasto con l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera prestazione di servizi) e, quindi, dovrebbe essere rimossa.

Fonte: Marco Piazza, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 10 ottobre 2026

➤ **Trust “Dopo di noi” con una lacuna da colmare in tema di diritti dei legittimari**

La L. 112/2016 ha riconosciuto e incentivato, accanto al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli strumenti privatistici di destinazione (il trust, i vincoli ex art. 2645-ter c.c. e i fondi speciali costituiti con contratto di affidamento fiduciario e amministrati da enti del Terzo settore), valorizzando la programmazione patrimoniale della famiglia come presidio di cura e di autonomia. Tali strumenti godono di agevolazioni fiscali subordinate, ex art. 6 comma 3, a requisiti stringenti di trasparenza e coerenza funzionale: l'atto di dotazione è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, opera l'esenzione dall'imposta di bollo e sono previste deduzioni e detrazioni per erogazioni e premi assicurativi, oltre alla facoltà per i Comuni di ridurre l'IMU. La circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2022, in un passaggio sul “Dopo di noi”, ha chiarito che gli acquisti a titolo oneroso compiuti dal trustee nel corso della vita del trust scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La soluzione preserva integralmente la massa destinata alla cura e conferma la vocazione dinamica dello strumento, che deve poter seguire il mutare dei bisogni della persona. Un cenno merita la sorte del patrimonio destinato quando il programma assistenziale si esaurisce. Il termine finale del trust coincide con la morte della persona con disabilità grave (art. 6 comma 3 lett. g) e l'atto istitutivo deve indicare (pena l'inammissibilità ai benefici) la destinazione del patrimonio residuo (lett. h). La scelta è rimessa all'autonomia privata: la retrocessione ai disponenti oppure l'attribuzione a terzi. Nulla vieta, dunque, di devolvere il residuo a una fondazione o a un ente del Terzo settore, dando continuità solidaristica al disegno del disponente; alla morte del disabile il trasferimento sconta l'imposta secondo il rapporto tra disponente e destinatario (comma 5), salve le esenzioni proprie degli enti (artt. 3 comma 1 del DLgs. 346/90 e 82 del DLgs. 117/2017). La disciplina tace invece sul rapporto con la successione necessaria. Il tema è divenuto decisivo dopo l'ordinanza n. 5073/2023 sui rimedi spettanti al legittimario leso dall'istituzione e dotazione di un trust familiare, con la quale la Suprema Corte riconduce il trust tra i negozi idonei a produrre effetti liberali, esclude la nullità e individua nell'azione di riduzione il rimedio coerente con il sistema, adottando un criterio elastico di legittimazione passiva: il trustee se il programma destinatorio è ancora in corso; i beneficiari se le attribuzioni sono già intervenute. Trasposte al “Dopo di noi”, queste considerazioni producono esiti non scontati. La lesione può



anzitutto essere quantitativa, nei confronti degli altri legittimari lesi (ad esempio, il coniuge superstite e gli altri figli) quando i genitori destinino al trust l'intero patrimonio. Ma la lesione è, paradossalmente, anche qualitativa nei confronti dello stesso disabile beneficiario: la legittima spetta in piena e attuale titolarità, libera da pesi e condizioni (artt. 549, 550 e 551 c.c.), mentre il beneficiario riceve secondo i tempi e le regole dell'atto istitutivo, al più tardi al termine finale del trust. Anche destinando l'intero patrimonio a suo favore, dunque, la mancata attribuzione di diritti pieni e attuali integra una lesione, che il legale rappresentante dovrà valutare proprio contro l'assetto costruito per proteggere l'assistito. Manca, in altre parole, una norma di raccordo simile alla deroga espressa che l'art. 692 c.c. detta in tema di fedecommesso assistenziale, ove è consentito gravare dell'obbligo di conservare e restituire anche i beni costituenti la legittima a favore di chi abbia avuto cura dell'interdetto. Che si tratti di una svista è dubbio. Nel nostro ordinamento la tutela dell'incapace non passa dalla compressione della capacità giuridica, bensì dalla limitazione della capacità di agire e dal controllo autorizzativo sugli atti: il disabile ha quindi diritto, come ogni legittimario, alla titolarità piena e attuale della propria quota. In sede di pianificazione, la via più sicura resta quella di attribuire al legittimario disabile, direttamente e in pienezza di diritti, la quota di riserva (assoggettata alle ordinarie cautele previste per gli incapaci) e di conferire nel trust "Dopo di noi" la disponibile, affidata a un trustee di fiducia in grado di intervenire prontamente senza attendere autorizzazioni giudiziali. Lo strumento conserva così un ruolo complementare, ma non per questo meno importante. Un tema che si pone è, poi, se l'amministratore di sostegno, designato anche trustee, sia tenuto a esercitare l'azione di riduzione contro il trust testamentario "Dopo di noi" istituito in favore dell'amministrato o se, invece, possa non farlo (cfr. Trib. Sulmona 22 marzo 2022). Si tratta, cioè, di stabilire se il rappresentante possa chiedere, e il giudice di autorizzare, la non aggressione del trust che provveda effettivamente ai bisogni della persona. La questione resta aperta. Per risolverla basterebbe una deroga espressa modellata sull'art. 692 c.c., ma finché manca il raccordo il "Dopo di noi" sarà una buona legge ferma a un passo dal traguardo.

Fonte: Riccardo Sansoni, Eutekne del 23 ottobre 2026

I migliori saluti

a Segreteria

LF/cdr